

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1886}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSSIGA, BALLARDINI, GALLONI, BODRATO, BRESSANI,
FONTANA, GRANELLI, ZAMBERLETTI**

Presentata il 20 marzo 1973

**Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento della
Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti vicende hanno ridato attualità ad un problema che il Parlamento ebbe più volte l'occasione di prendere in esame, ma sempre *per incidens* e quasi mai in via principale: quello dei rapporti tra l'esecutivo, la Corte dei conti ed il Parlamento e della posizione che alla Corte deve concretamente assicurarsi nella dinamica dell'attività amministrativa e dei controlli su di essa preordinati, al fine di garantire la massima osservanza del principio di legalità, non disgiunta dalla realizzazione di procedure più chiare e spedite. Ciò è reso necessario anche dal fatto che le disposizioni che fondamentalmente regolano la materia furono emanate nell'ambito di un diverso ordinamento costituzionale, talché molte di esse possono essere forse viziate di illegittimità costituzionale o debbono essere interpretate in modo difforme che non nel passato.

Con la presente proposta di legge, i proponenti si pongono anzitutto il fine di offrire uno strumento che possa dare al Parlamento l'occasione concreta per affrontare i problemi

che si sono sopra sommariamente indicati ed anche di apportare immediatamente quei correttivi che sembrano indispensabili per assicurare la piena realizzazione dell'articolo 100 della Costituzione e, nella salvaguardia della necessaria preminenza in casi eccezionali della funzione di indirizzo politico, un più incisivo controllo del Parlamento sull'esercizio di tale funzione, ove essa sempre si ritenesse compatibile in materia di controlli con la lettera e lo spirito della Costituzione.

L'articolo 2 della proposta detta una disciplina integrativa all'istituto della « registrazione con riserva », e cioè del potere che l'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti riconosce al Governo di travolgere il giudizio negativo espresso dalla Corte sulla legittimità di un suo atto e decreto, ordinando che esso abbia comunque corso e provocandone appunto la registrazione e l'apposizione del visto con riserva.

Un tale istituto veniva in passato considerato espressione della preminenza del potere politico dell'esecutivo nella cura degli interessi

concreti dello Stato: esso costituiva certo una deviazione dal principio della generale sottoposizione degli atti dell'esecutivo al controllo preventivo della Corte dei conti, ma ciò era possibile in quanto le attribuzioni della Corte e il potere del Governo di « dare corso » ai suoi provvedimenti ancorché la Corte ne avesse rifiutato la registrazione, trovavano entrambi fondamento in quella che nel precedente ordinamento era la più alta fonte del diritto e cioè la legge; talché si poteva discorrere di illogicità del sistema ma non di illegittimità di esso, potendo al limite riconoscersi al Governo — che già è investito di un potere di controllo di legittimità permanente con la facoltà che esso ha di annullare gli atti amministrativi viziati in ogni tempo — una prevalenza sulla Corte sullo stesso piano del giudizio di legittimità degli atti.

Ma la nuova Costituzione, attribuendo alla Corte dei conti il potere generale di controllo preventivo sugli atti del Governo, non può più far ritenere che la « registrazione con riserva » si muova nell'ambito di un conflitto interpretativo tra Corte e Governo in materia di legittimità degli atti di questo e si risolva in una preminenza eccezionale accordata al Governo di dirimere il conflitto a suo favore; la « registrazione con riserva » — sempre che se ne ammetta la legittimità costituzionale, ma non di questo qui si intende parlare — non può avere altro fondamento che in una eccezionale preminenza accordata alla funzione di governo sulla funzione di controllo: ma in questo caso non vi è dubbio che occorra dare maggiore incisività al potere di controllo del Parlamento, già previsto, ma senza effetti pratici, dall'articolo 26 del testo unico.

Qui si propone di attribuire al Parlamento il potere di convalida degli atti e decreti registrati con riserva, sembrando che, ove si ritenesse legittimo che considerazioni di alta politica o di alta amministrazione dovessero far travolgere il giudizio di illegittimità pronunciato dalla Corte o dovessero comunque dirimere il conflitto a favore del potere politico, debba essere il Parlamento, che del potere politico è la massima espressione, a convalidare o meno questo giudizio di necessità politica.

È sembrato opportuno sfruttare dell'occasione per sottrarre invece alla Corte dei conti il controllo sui decreti-legge per motivi giuridici e di opportunità: la Corte dei conti esercita un controllo di legittimità e manca nei confronti del decreto-legge il metro giuridico di confronto, a differenza dei decreti legislativi, che si devono muovere nell'ambito di una legge del Parlamento; il necessario controllo successivo del Parlamento sui decreti-legge sembra soddisfare a quelle esigenze di controllo sull'esecutivo cui è ordinato tutto il sistema dei controlli previsto dalla Costituzione e dalle altre leggi; l'urgenza che insieme alla necessità costituisce il presupposto dei decreti-legge sembra mal conciliarsi, specie in caso di conflitto tra Corte e Governo, con le non brevi procedure previste per il controllo sugli atti del Governo.

I proponenti si augurano che la loro proposta serva almeno a riproporre all'attenzione del Parlamento i delicati problemi del controllo sull'attività amministrativa dello Stato e della posizione costituzionale della Corte dei conti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Sono inoltre esenti dal visto e dalla registrazione i provvedimenti provvisori con forza di legge emanati dal Governo della Repubblica a norma del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione ».

ART. 2.

All'articolo 26 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono aggiunti i seguenti commi:

« Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere l'atto o il decreto registrato con riserva per la convalida da parte del Parlamento.

Gli atti e i decreti registrati con riserva perdono efficacia sin dall'inizio se non siano stati convalidati entro sessanta giorni dalla loro presentazione ».

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.